



CITTA' DI CAPRIATE SAN GERVASIO

Provincia di Bergamo
Piazza della Vittoria, 4
24042 CAPRIATE SAN GERVASIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 32 DEL 31-07-2020

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore 21:00, in Capriate San Gervasio, nella sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza , seduta Pubblica

All'appello risultano:

VERDI VITTORINO	A	CARNEVALI TERESA MARIA	P
BARTOLOMEO			
ESPOSITO CRISTIANO	P	DELLA VITE SUSANNA	P
PIROLA DONATELLA	P	ARNOLDI CARLO	P
GAMBIRASIO TULLIO CARLO	P	ARNOLDI ALICE	P
UBERTI ELENA	P	POZZI ALFREDO GIOVANNI	P
MAZZOLA VANNI PATRIZIO	P	CELESTE LUIGI	P
MARGUTTI PAOLO	P		

Totali assenti 1 Totali presenti 12.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Piazza dott.ssa Annalisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ESPOSITO CRISTIANO assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

Dato atto che il Consiglio Comunale si è riunito in forma mista per cui risultano presenti in sede:
Esposito Cristiano
Pirola Donatella
Gambirasio Tullio Carlo
Mazzola Vanni Patrizio
Margutti Paolo
Carnevali Teresa
Della Vite Susanna
Arnoldi Carlo
Celeste Luigi
Pozzi Alfredo Giovanni

E risultano presenti in videoconferenza, tramite collegamento Skype:
Uberti Elena
Arnoldi Alice

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 755 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative sopra illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
5‰	6‰	0‰	abitazione principale di lusso
1‰	1‰	0‰	fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (es. D10)
1‰	2,5‰	0‰	"beni merce" (esenti dal 2022)
7,6‰	10,6‰	0‰	terreni agricoli
8,6‰	10,6‰	7,6‰	Fabbricati gruppo "D" (7,6‰ riservata allo Stato)
8,6‰	10,6‰	0‰	altri immobili

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetto non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Viste le precedenti deliberazioni di Consiglio comunale nr. 5 e nr. 6 del 25/02/2019 con le quali l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale nr. 50 del 27-11-2019 con la quale l'Ente aveva deliberato le aliquote Imu 2020 in base alla previgente normativa, ma che, con l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2019, n. 160, tale delibera non è più applicabile;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto all'art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative

ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Considerato che:

- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l’art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- l’art 106 comma 3bis del D.L. nr. 34 del 19 maggio 2020 (D.L. Rilancio), convertito in Legge nr. 77 del 17/07/2020, prevede il **differimento al 30 settembre 2020** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e’ tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.»;*

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante:«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Sentito l’intervento introduttivo del Vice-Sindaco Esposito che espone brevemente i contenuti della proposta.

Con voto unanime legalmente espresso;

DELIBERA

- 1) di approvare per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
------	--------------------------	----------------

1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,3
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (abitazione principale di lusso)	6
3	fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (es. D10)	1
4	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati ("beni merce")	1
5	terreni agricoli	8,6
6	Aree fabbricabili	8,6
7	Fabbricati gruppo "D"	9,3

- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4) del presente dispositivo;
- 3) di disapplicare la deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 27/11/2019 con la quale l'Ente aveva deliberato, in base alla previgente normativa, le aliquote Imu ~~per il~~ **2020**;
- 4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio ~~del~~ **14 ottobre 2020**;

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Allegati :

- pareri tecnici e contabili
- allegato 1 parere del revisore dei conti

Letto, approvato e sottoscritto.

Il VICE - SINDACO

ARCH. CRISTIANO ESPOSITO

Il Segretario Comunale

dott.ssa Annalisa Di Piazza

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate